

MONTI, relatore. Nel secondo collegio di Cagliari è stato eletto il signor Giovanni Tola, consigliere di Cassazione. La nomina è stata fatta validamente; siccome però anche in questo eletto concorrerebbe la stessa condizione della non inamovibilità dei magistrati, che è già stata risolta dalla Camera in senso contrario all'accettazione, a nome del I ufficio ve ne propongo l'annullazione.

(La Camera approva.)

DAZIANI, relatore del II ufficio. Nel quarto collegio di Cagliari fu eletto Serra Francesco Maria.

Gli iscritti sono 461, indi fu diviso in due sezioni: nella prima erano iscritti 240, intervennero però solo 50 elettori; nella seconda erano iscritti 221, e si presentarono a votare 59.

Il signor cavaliere Serra ebbe fra le due sezioni 52 voti, il signor avvocato D. Giovanni Scano ebbe voti 13; gli altri andarono dispersi su altri candidati.

Niuno però avendo ottenuto il numero voluto dalla legge, si procedette nel giorno seguente allo scrutinio di ballottazione.

Nella prima sezione v'intervennero 53 elettori, nella seconda 31.

Il signor Serra ebbe fra le due sezioni 77 voti, ed il signor Gavino Scano 24, per cui il signor Serra avendo riportato il maggior numero di voti fu proclamato deputato.

Le operazioni furono tutte regolari, ma di una circostanza credo dover far cenno e biasimare l'operato dell'intendente della provincia di Cagliari, e si è che durante il primo appello del secondo giorno, 25, si presentò alla seconda sezione il signor Giovanni Pireddu, maggiore nel corpo degli'invalidi, con un biglietto o dichiarazione del signor intendente generale del tenore seguente:

« Intendenza generale della divisione amministrativa di Cagliari.

« Si dichiara da questo generale ufficio di appartenere alla seconda sezione del quarto collegio elettorale il signor Giovanni Pireddu, maggiore nel corpo degli'invalidi, nativo e domiciliato a Cagliari, la di cui inserzione nelle liste elettorali di quella sezione venne omessa per mera svista.

« E perchè possa esercitare i suoi diritti si munisce del presente.

« L'intendente generale

« PES. »

E fu quindi ammesso a dare il voto, il che parve al II ufficio non solo irregolare, ma affatto contrario alla legge. Egli è chiaro il disposto della legge elettorale, che niuno non iscritto può essere ammesso a votare se non si presenta munito di una sentenza di tribunale, la quale riconosca i suoi diritti; quindi la dichiarazione spedita dal signor intendente sembra affatto abusiva ed illegale; non crede però l'ufficio che l'ammissione del signor Pireddu potrebbe in verun modo viziare l'elezione di cui si tratta, mentre il signor Serra ebbe sul suo concorrente tal numero di voti che il voto di un solo elettore illegalmente ammesso non può aver influito a costituirlo, e se ne proporrebbe l'approvazione, se nel signor cavaliere Serra non vi concorresse la qualità di consigliere d'appello; indi, dietro a decisione presa precedentemente dalla Camera sulle elezioni di altri individui ritrovantisi nell'istessa condizione, vi propone l'annullamento di questa elezione.

(La Camera approva.)

DAZIANI, relatore. Nel collegio d'Oristano fu eletto il cavaliere Giacomo Carta.

Gli elettori iscritti sono in numero di 482, per cui il collegio fu diviso in due sezioni, e si presentarono a votare tra le due sezioni solo 86 elettori, i voti dei quali furono portati su diversi candidati; ma il picciol numero degli elettori presentatosi alla votazione rendette impossibile che da alcun candidato si potesse ottenere quella quantità di voti voluta dalla legge per essere proclamato deputato nella prima votazione: quelli però che ottennero maggiori voti furono il signor avvocato Giacomo Carta, a cui furono compartiti 37 voti, ed il signor conte Teodoro di Santa Rosa, ex-reggente dell'intendenza generale di Cagliari, che ottenne 11 voti, per cui fu proclamata dal presidente della prima sezione la ballottazione pel giorno susseguente tra questi due candidati.

Presero parte alla seconda votazione 72 elettori, di cui 50 votarono per il signor avvocato Giacomo Carta e 22 per il signor conte Teodoro di Santa Rosa; indi fu proclamato a deputato il signor avvocato Giacomo Carta.

Non vi è alcun reclamo. Tutte le operazioni furono fatte regolarmente, eccettuato che consta pure quivi dal processo verbale che nella seconda riunione della prima sezione, nel momento che seguiva l'appello degli elettori per la votazione, si presentò il signor Battista Cossu, sindaco di Cela, il quale, munito di un certificato rilasciato dall'intendenza di Oristano, instò di voler godere del suo diritto di elettore, benchè non si trovasse iscritto nella lista elettorale, ed a questa istanza si diede dall'ufficio ragione, e fu ammesso a votare.

L'ufficio di cui ho l'onore di essere relatore riconobbe ugualmente illegale sia l'operato dell'intendenza nel concedere dopo la chiusura delle liste elettorali tale certificato, sia dell'ufficio definitivo coll'averlo ammesso alla votazione; ma siccome il voto di questo individuo in nulla potè cangiare il risultato della votazione a favore del signor avvocato Giacomo Carta, il quale ebbe sul suo concorrente una grande maggioranza, l'ufficio vi propone all'unanimità l'approvazione della suddetta nomina.

(La Camera approva.)

BERRUTI, relatore del II ufficio. Collegio elettorale di Sestri Levante.

Elettori iscritti 189; votanti 41.

Eletto all'unanimità l'avvocato Antonio Caveri.

Si protesta contro quest'elezione, e si dice irregolare, perchè, mancando pei comuni di Sestri e Casarza le liste elettorali del 1849, non ancora approvate da quell'intendente generale, l'ufficio si servì delle liste del 1848 senza che siasi invitati ad intervenire tre elettori cancellati dalle liste di detto anno, nonostante le opposizioni verbali dell'elettore signor avvocato Gandolfo, nella quale dichiara astenersi dal votare per questo solo motivo; e che siasi poi ancora ammesso a votare un altro elettore iscritto sulle liste non ancora approvate del 1849.

Si dice inoltre nulla quest'elezione perchè mancante di uno dei due estremi voluti dall'articolo 93 della legge elettorale, la quale prescrive che niuno possa aversi per eletto se non avrà ottenuto più della metà dei voti presenti e più del terzo degli elettori iscritti.

E finalmente nella stessa protesta si accusa l'ufficio provvisorio di aver mancato al disposto dell'articolo 73, non inserendo nel verbale di costituzione dell'ufficio definitivo i suddetti richiami.

Mancando appunto al verbale trasmesso al II ufficio il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo, l'ufficio II ha deliberato di chiedere da quel presidente provvisorio l'invio di detto verbale, il quale venne appunto da quel presidente trasmesso col ritorno del corriere.